



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Notizie dall'Ordine"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli

NOTIZIE DALL'ORDINE N.50/2014

Napoli 21 Ottobre 2014 (*)

L'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 88/E del 14 Ottobre 2014, elimina l'adempimento della notifica della PEC entro il 31 Ottobre prossimo da parte dei Professionisti destinatari della normativa sull'antiriciclaggio se tale indirizzo già risulta da elenchi e registri detenuti da Pubbliche Amministrazioni e, dunque, consultabili. E' quanto ottenuto dall'intervento del ns. Consiglio Nazionale. Resta, pur sempre, il problema per i Colleghi che ancora non ne sono in possesso. Se, poi, riceveranno la sanzione non se la prendano con l'Ordine.

Diciamo, in premessa, che spesso e volentieri abbiamo parlato, attraverso questa Rubrica, della PEC, sulla validità della notifica di una comunicazione by **Pec, sull'obbligo di notificarla al CPO per l'inserimento nell'INI-PEC (Registro delle PEC).**

Del pari, Vi abbiamo dato notizia (cfr. *Dentro la Notizia N. 128/2014 del 3 Ottobre 2014*) dell'obbligo **di comunicare la PEC all'Agenzia delle Entrate tramite Fisconline od Entratel entro il 31 Ottobre a seguito della deliberazione congiunta N. 105953 dell' 8 Agosto 2014 dell'AdE e Guardia di Finanza riguardando tale adempimento tutti i professionisti destinatari della normativa sull'antiriciclaggio tra cui, dunque, i Consulenti del lavoro.**

Subito dopo tale informativa e ricordando anche che tra i vari protocolli d'intesa da noi sottoscritti con l'Agenzia Regionale delle Entrate, ce n'era uno relativo all'uso della PEC ed alla comunicazione delle stesse da parte del CPO di Napoli alla medesima ADE oppure che, in base alla normativa sulla PEC era

fatto obbligo ai CPO (e per essi al CNO) di comunicare le PEC di tutti gli iscritti all'INIPEC, abbiamo chiesto l'intervento del ns. CNO affinché facesse presente l'inutilità di questo ulteriore adempimento laddove gli indirizzi PEC comunque erano in possesso di una Pubblica Amministrazione e, dunque, consultabili.

Ci riferivamo sia al Protocollo d'intesa in sede Regionale, sia al fatto che il nostro Albo (pubblicato in chiaro sul sito www.ordinecdlna.it) contiene gli indirizzi PEC degli iscritti (o solo di quelli che ne sono in possesso) ovvero alla circostanza che lo stesso CNO si fosse assunto il compito di comunicare le PEC di tutti gli iscritti negli Albi CDL d'Italia nell'apposito indirizzario governativo delle PEC vale a dire www.inipec.gov.it.

Il CNO, invero, **si è mosso subito** anche perché altri CPO avevano posto le nostre medesime osservazioni sull'adempimento.

Il 7 Ottobre c'è stata una riunione presso l'AdE con la partecipazione di rappresentanti del ns. CNO e l'adozione in data 14 Ottobre 2014, della Risoluzione N. 88/E con la quale l'adempimento della comunicazione by **entratel e fisconline** non veniva più richiesto **sempre che l'indirizzo PEC risultasse già disponibile in registri od elenchi detenuti dalla Pubblica Amministrazione e, perciò, consultabile all'evenienza.**

Con nota Prot. 0008940/U/38 del 15 Ottobre 2014 il CNO, a firma del V. Presidente Vincenzo Silvestri, ci è stata trasmessa la Risoluzione AdE N.88/E del 14/10/2014 nella quale viene precisato che **"non sono soggetti ad alcun adempimento tutti quei professionisti che hanno il loro indirizzo PEC presente nel sito <https://www.inipec.gov.it/> a seguito degli aggiornamenti effettuati da propri Ordini di appartenenza"**.

Da qui, l'invito a Voi tutti di controllare se il vs. nominativo risulta inserito nel sito di cui sopra e di contattare, per ogni evenienza, i ns. Uffici di Segreteria per qualsiasi chiarimento onde evitare una sanzione della quale non siamo responsabili.

Ad maiora.

IL PRESIDENTE

EDMONDO DURACCIO

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli.

ED/FC